

Servizio fitosanitario federale SFF

Piano di emergenza generico per organismi da quarantena

Autori

Barbara Colucci, Peter Kupferschmied, Louis Sutter, Therese Plüss e Andrea De Boni

Versione

14.04.2020

Indice

1	Glossario	4
2	Obiettivo e campo d'applicazione del piano di emergenza	7
2.1	Introduzione	
2.2	Obiettivo del piano di emergenza	7
2.3	Basi giuridiche	7
3	Compiti e competenze dei servizi e delle organizzazioni coinvolti	8
3.1	Quadro generale	
3.2	Autorità competenti	
3.3	Laboratori competenti	8
3.4	Altri servizi coinvolti	8
3.5	Panoramica dei compiti e delle competenze	9
4	Preparazione	10
4.1	Promuovere la messa in rete (priorità 1)	10
4.2	Preparare l'attrezzatura (priorità 1)	11
4.3	Garantire una comunicazione chiara tra il laboratorio e il SFF (priorità 1)	11
4.4	Promuovere il riconoscimento tempestivo (priorità 2)	
4.5	Allestire piani di emergenza specifici per ogni organismo nocivo (priorità 2)	12
4.6	Formazione e formazione continua (priorità 2)	12
4.7	Sistemi di allerta (priorità 2)	12
4.8	Liste di controllo (priorità 2)	13
4.9	Creare sistemi per lo scambio dei dati (priorità 3)	13
4.10	Esercitazioni (priorità 3)	
4.11	Valutazione e rielaborazione dei piani di emergenza (priorità 3)	13
5	Gestione degli eventi	
5.1	Livelli della gestione delle emergenze	
5.2	Fase di sospetto	
5.3	Fase di allerta (misure immediate)	
5.4	Fase di lotta	
5.5	Fase di controllo successivo	
5.6	Fase conclusiva	16
6	Rigenerazione	
6.1	In caso di successo dell'eradicazione	
6.2	In caso di misure di contenimento	17
7	Allegato	
7.1	Moduli di segnalazione	
7.2	Lista di controllo per le analisi	
7.3	Flussi di informazioni in seguito alla notifica di un sospetto	
7.4	Criteri per la classificazione dell'urgenza dell'infestazione	
7.5	Informazioni sulle misure igieniche e sulla decontaminazione	21

1 Glossario

Le definizioni sotto riportate sono basate, laddove possibile, sull'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) o sulla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC, ISPM 5). Lo scopo dei servizi responsabili è quello di armonizzare i termini presenti nella documentazione d'esecuzione del SFF, affinché in futuro tali termini siano interpretati e impiegati in maniera uniforme.

Area delimitata Area delimitata per la presenza di un organismo da quarantena, costi-

tuita da un focolaio d'infestazione e da una zona cuscinetto (definizione

secondo l'OSalV).

Agroscope Ricerca in campo agricolo della Confederazione con esperti di Agro-

scope come pure diagnosi e laboratori di riferimento per la diagnostica

esecutiva.

Certificato fitosanitario Documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che com-

prova che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie del Paese di

destinazione (definizione secondo l'OSaIV).

Contenimento Applicazione di misure fitosanitarie per prevenire la diffusione di un or-

ganismo nocivo.

Ecogen Piattaforma per la notifica e la registrazione diretta di domande di auto-

rizzazione con successiva trasmissione al Centro di contatto «Biotec-

nologia» della Confederazione (www.ecogen.ch).

EPPO / OEPP Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.

Eradicazione Applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo

da un territorio (definizione secondo l'IPPC).

Focolaio Rinvenimento recente di una popolazione di un organismo nocivo, in-

> clusa l'intercettazione o l'improvviso e significativo aumento significativo della popolazione di un organismo nocivo in una determinata area

(definizione secondo l'IPPC).

Focolaio d'infestazione Singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi

e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vege-

tali sospettati di essere infestati (definizione secondo l'OSaIV).

Introduzione di merci nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane) e il

Principato del Lichtenstein (definizione secondo l'OSaIV).

Infestazione Comparsa di un organismo nocivo vivente su un vegetale o un prodotto

vegetale; l'infestazione include l'infezione.

Intercettazione Rifiuto o accettazione controllata di una spedizione a causa del manca-(di un invio)

Importazione

to rispetto delle prescrizioni fitosanitarie (definizione secondo l'IPPC).

Insieme di partite, trasferite con lo stesso mezzo di trasporto, prove-Invio

nienti dallo stesso fornitore e luogo di provenienza e destinate allo

stesso destinatario (definizione secondo l'OSaIV).

IPPC Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.

ISPM International Standard for Phytosanitary Measures della FAO (IPPC).

Soppressione, contenimento o eradicazione di una popolazione di un Lotta (contro un

organismo nocivo) organismo nocivo (definizione secondo l'IPPC). Lotto Unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo

livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti,

è identificabile (definizione secondo l'OSaIV).

Merci Vegetali, prodotti vegetali e qualsiasi materiale che possono essere

portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura (defi-

nizione secondo l'OSaIV).

Messa in commercio Trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci (definizio-

ne secondo l'OSaIV).

Monitoraggio Sorveglianza ufficiale condotta localmente per un periodo temporaneo

per verificare l'efficacia delle misure di lotta fitosanitarie.

Organismi nocivi Specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni che posso-

no nuocere ai vegetali o ai prodotti vegetali (definizione secondo

l'OSalV).

Organismi nocivi particolar-

mente pericolosi

Organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici (definizione secondo

l'OSaIV).

Organismo da quarantena

(OQ)

Organismo nocivo particolarmente pericoloso, che non è presente in Svizzera o lo è soltanto localmente, contro il quale sono disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne l'introduzione e la diffusione

nonché a ridurre i danni che causa (definizione secondo l'OSaIV).

Organismo da quarantena

potenziale

Organismo nocivo particolarmente pericoloso per il quale occorre verificare se adempie i criteri concernenti un organismo da quarantena

(definizione secondo l'OSaIV).

Organismo da quarantena

prioritario

Organismo da quarantena contro il quale le misure di prevenzione e di lotta sono più urgenti, in quanto ha il potenziale di causare per il territorio svizzero e dell'UE danni economici, sociali ed ecologici ingenti (de-

finizione secondo l'OSaIV).

OSaIV Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organi-

smi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetati, OSalV); sostituisce l'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione

dei vegetali (OPV; RS 916.20).

Outbreak Management

Team (OMT)

Team di gestione del focolaio convocato per pianificare, coordinare e comunicare le misure di lotta in presenza di un focolaio (ampio o complesso). A seconda del caso è composto da persone provenienti dai

vari servizi competenti o eventualmente da ulteriori esperti.

Partita Insieme di lotti (definizione secondo l'OSalV).

Passaporto fitosanitario Documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera

e con l'UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosa-

nitarie (definizione secondo l'OSaIV).

Piano d'azione Calendario delle misure da attuare in presenza di un organismo da

quarantena prioritario, definito dai servizi cantonali competenti (defini-

zione secondo l'OSaIV).

Piante (secondo l'IPPC) Piante vive e loro parti, compresi i semi e il germoplasma (definizione

secondo l'IPPC).

Quarantena Confinamento ufficiale di articoli regolamentati per l'osservazione e la

ricerca o per un'ulteriore ispezione, analisi o trattamento (definizione

secondo l'IPPC).

Rilevamento Procedura ufficiale condotta in un periodo temporale definito al fine di

determinare le caratteristiche della popolazione di un organismo nocivo o quali specie sono presenti in una regione (definizione secondo

l'IPPC).

Servizi cantonali Addetti cantonali alla protezione forestale e servizi fitosanitari cantonali.

SFA Servizio fitosanitario Agroscope

SFF Servizio fitosanitario federale, composto da collaboratori dell'UFAG e

dell'UFAM (definizione secondo l'OSalV).

Sorveglianza del territorio Sorveglianza annuale della situazione fitosanitaria in tutta la Svizzera o

in parti del suo territorio.

Stati terzi Tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e

degli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati

Stati terzi (definizione secondo l'OSaIV).

Vegetali destinati alla pian-

tagione

Piante già piantate o destinate ad essere messe a dimora o trapiantate

(definizione secondo l'IPPC).

Vettore Organismo vivente che trasmette organismi nocivi particolarmente pe-

ricolosi da un vegetale infetto a un altro (definizione secondo l'OSalV).

WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.

Zona cuscinetto Zona indenne da infestazione circostante il focolaio d'infestazione (de-

finizione secondo l'OSaIV).

Zona infestata Se la diffusione di un organismo di quarantena è così avanzata da non

consentirne l'eradicazione in una determinata zona, l'Ufficio federale competente, dopo aver sentito i servizi cantonali competenti può di-

chiararla zona infestata (definizione secondo l'OSalV).

Obiettivo e campo d'applicazione del piano di emergenza

2.1 Introduzione

Il presente piano di emergenza generico, elaborato dal SFF con la partecipazione dei servizi cantonali competenti¹, illustra la procedura d'intervento generale adottata dai servizi cantonali svizzeri in caso di infestazione o sospetto di infestazione di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale. Esso fornisce informazioni sui servizi coinvolti (SFF, servizi cantonali, laboratori diagnostici ecc.), i relativi ambiti di competenza e le modalità di collaborazione in caso di infestazione sospetta o accertata. Il piano di emergenza generico elenca le misure e gli strumenti di lotta, di comunicazione, di organizzazione, di preparazione ecc. che consentono di eradicare o contenere in modo efficace l'organismo da quarantena o l'organismo da quarantena potenziale.

Esistono numerosi organismi nocivi per le piante e fitopatologie il cui potenziale di introduzione e insediamento in Svizzera è elevato. Non essendo disponibile un piano di emergenza specifico per tutti gli organismi, in caso di infestazione si deve ricorrere al presente piano di emergenza generico, in cui sono presenti contenuti di validità generale (p. es. le competenze), che non sono riportati in tutti i piani di emergenza specifici. Il presente documento può essere adattato alle situazioni concrete di infestazione.

Il SFF elabora per gli organismi da quarantena prioritari i piani di emergenza specifici estrapolandoli da quello generico, nei quali eventualmente precisa le ordinanze, particolarmente le disposizioni dell'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG) e l'ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM).

2.2 Obiettivo del piano di emergenza

L'obiettivo di questo piano di emergenza è eradicare o contenere nella misura più efficace ed efficiente possibile gli organismi da quarantena identificati in Svizzera. Le procedure e i ruoli di SFF, laboratori e servizi cantonali sono stati chiariti e le responsabilità sono state definite.

2.3 Basi giuridiche

Il piano di emergenza si basa sull'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20), sull'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC RS 916.201), sull'ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2) e sull'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1).

7/21

Documento di base: EPPO Standard PM 9/10 (1) Generic elements for contingency plans und Generic Contingency Plan for Plant and Bee Health in England, Defra (febbraio 2017)

3 Compiti e competenze dei servizi e delle organizzazioni coinvolti

3.1 Quadro generale

La salute dei vegetali è un compito congiunto di svariati servizi. In linea di principio, al SFF spetta definire le condizioni quadro ed elaborare le misure di prevenzione nazionali. Ai servizi cantonali è affidata l'attuazione delle misure di prevenzione, di sorveglianza e di lotta all'interno del Paese (eccetto che nelle aziende omologate dal SFF, ossia le aziende con passaporto fitosanitario). Gli esperti di Agroscope, gli esperti del WSL, i laboratori e il SFA garantiscono il supporto tecnico e scientifico, nonché lo svolgimento delle attività diagnostiche necessarie. Le aziende e i proprietari di piante infestate notificano l'infestazione e provvedono al risanamento del luogo infestato secondo le istruzioni o le disposizioni del SFF o del servizio cantonale competente.

3.2 Autorità competenti

A livello **federale**, a seconda dell'organismo nocivo, il servizio competente è l'UFAG o l'UFAM. La competenza in base agli organismi è disciplinata negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.201).

A livello **cantonale**, le competenze riguardano, a seconda dell'organismo, i settori del bosco (addetto alle foreste), dell'agricoltura (addetto alla protezione dei vegetali) e della protezione dell'ambiente. Laddove le competenze non fossero regolamentate in modo chiaro per ogni singolo organismo, i Cantoni sono invitati a definirle nel proprio Cantone (p. es. in base alla regolamentazione a livello federale).

Le interlocutrici e gli interlocutori a livello federale e cantonale figurano sul sito <u>www.salute-dei-vegetali.ch.</u>

3.3 Laboratori competenti

Agroscope con il SFA provvede a eseguire le perizie e la diagnostica per gli organismi da quarantena di particolare interesse per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Il SFA, come parte del SFF, supporta l'UFAG nell'attuazione delle disposizioni fitosanitarie. In particolare, coordina i campionamenti e le analisi di laboratorio, la comunicazione tra i laboratori e gli esperti di Agroscope, i servizi cantonali e gli addetti del SFF (UFAG).

Il **WSL** è responsabile dell'esecuzione delle perizie e della diagnostica per gli organismi da quarantena particolarmente nocivi per il bosco. Supporta il SFF nell'attuazione delle disposizioni fitosanitarie e può essere interpellato nell'ambito dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale per le colture di piante forestali ornamentali, che rientrano nella competenza dell'UFAG.

Agroscope con SFA e WSL, d'intesa con il SFF, possono commissionare analisi di laboratorio a strutture private o ai laboratori di scuole universitarie in Svizzera e all'estero. Esse devono garantire la loro supervisione in modo che le attività siano notificate in Ecogen, siano soddisfatti requisiti di biosicurezza e che tali attività non determinino ritardi eccessivi nella fase diagnostica dei campioni. Il SFF stabilisce i laboratori esterni cui possono essere affidate le analisi. Nell'allegato 7.2 è riportata una lista di controllo per gli obblighi dei laboratori competenti.

3.4 Altri servizi coinvolti

Per far fronte a un evento, i servizi competenti possono all'occorrenza richiedere anche il supporto di altri servizi, in particolare quello degli organi di controllo mandatari della Confederazione, come per

esempio Concerplant, Vitiplant, Centrale svizzera dell'orticoltura e delle colture speciali (CSO) o Schweizerisches Kompetenzzentrum für Sicherheit mit Holz (SKSH). In caso di necessità, questi ultimi ricevono istruzioni separate dal SFF.

3.5 Panoramica dei compiti e delle competenze

La seguente tabella fornisce una panoramica dettagliata dei compiti dei servizi competenti.

Tabella 1: Panoramica dei compiti e del servizio competente in caso di infestazione in aziende omologate "0" e in altri siti di infestazione "X"

Compiti	Servizi competenti			
	Cantoni	Diagnostica e perizie (Agro- scope con il SFA, WSL o labo- ratori privati autorizzati)	SFF	
Supervisione			Х	
Guida nell'OMT	Х		0	
Informazioni alle autorità cantonali		Х	Х	
Informazioni alle autorità comunali	Х			
Informazioni agli interessati (p. es. proprietari fondiari, gestori, pubblico, media)	Х		0	
Ponderazione degli interessi	Х			
Delimitazione delle aree	Х		0	
Adozione o disposizione di misure di eradicazione	Х		0	
Direzione operativa in loco (gestione del luogo del danno)	Х		0	
Limitazioni al trasferimento della merce infestata	Х		(X)	
Rilevamenti nelle aree delimitate (monitoraggio)	Х	0	(X)	
Formazione di personale di controllo aggiuntivo	(X)	X	(X)	
Intensificazione dell'attività diagnostica		X		
Ricostruzione delle possibili vie di introduzione		(X)	Х	
Rapporto al SFF (incl. risultati diagnostici)	Х	X		
Rapporto internazionale			х	
Coordinamento transfrontaliero			х	
Misure di ripristino	Х			

4 Preparazione

Affinché si possano adottare in maniera rapida e coordinata misure di lotta appropriate in caso di infestazione, un ruolo chiave è svolto dalla preparazione alle emergenze. Un'adeguata preparazione accresce infatti le probabilità di eradicare rapidamente l'organismo da quarantena o l'organismo da quarantena potenziale ed evita che le autorità perdino tempo per questioni che riguardano le competenze, le procedure e i flussi di informazioni. Le misure di ottimizzazione riportate di seguito in ordine di priorità, illustrano come il SFF, i servizi cantonali competenti e i laboratori possono prepararsi in maniera ottimale per affrontare un caso di infestazione. Le misure con priorità 1 devono essere attuate entro fine 2020, quelle con priorità 2 dal 1° gennaio 2021 e quelle con priorità 3 dal 1° gennaio 2022.

4.1 Promuovere la messa in rete (priorità 1)

Chiarire le competenze

Tutti i servizi e i laboratori interessati sono tenuti a designare preventivamente i rispettivi collaboratori interni responsabili per i casi di infestazione e a definire i compiti che devono svolgere. I responsabili designati andranno a costituire un Outbreak Management Team (OMT), ma prima sarà opportuno che abbiano avuto modo di conoscersi, per esempio in occasione dei corsi di formazione sulla gestione degli eventi. Le competente sono definite nella tabella 1.

Coinvolgimento di altri attori

Quando si verifica un focolaio è spesso richiesto l'intervento di specialiste e specialisti nonché personale ausiliario che offra all'OMT un supporto consultivo e operativo. A seconda dei casi, le loro conoscenze possono coinvolgere il campo delle scienze naturalistiche, delle scienze sociali, della statisca, dell'economia, del diritto, dell'approvvigionamento, delle finanze, della comunicazione, dell'IT e delle risorse umane.

Per una preparazione ideale, le specialiste e gli specialisti nonché il personale ausiliario devono essere nominati e formati in via preventiva, e non nel momento in cui si verifica l'emergenza, svolgere spesso attività in altri settori con eventi di emergenza (ad es. epizoozie, pericoli naturali) oppure aver già partecipato alla gestione di un evento (p. es. in un'azienda specializzata nella decontaminazione delle serre). Possono essere coinvolti anche gli stati maggiori di crisi cantonali o regionali, in quanto esperti nella gestione di eventi naturali come tempeste, inondazioni o slavine. Se l'evento interessa più Cantoni, potrebbe essere necessario l'intervento dello Stato maggiore federale.

In caso di focolai di notevole entità è richiesto anche il sostegno da parte della polizia locale, dei pompieri, della protezione civile o dell'esercito. A tale scopo, occore creare i contatti necessari già durante la preparazione.

Messa in rete internazionale

I servizi federali (SFF, WSL, Agroscope con SFA) garantiscono un'adeguata rappresentanza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali per la salute dei vegetali. In tal modo, sono tutelati gli interessi della Confederazione e viene garantito l'accesso alle informazioni sugli sviluppi più recenti.

Nei Cantoni di confine, i servizi cantonali curano i contatti con i loro omologhi nei Paesi confinanti.

4.2 Preparare l'attrezzatura (priorità 1)

Per analizzare il materiale infetto ed evitare la diffusione involontaria di organismi al di fuori della zona di infestazione, occorre disporre di attrezzature specifiche:

- attrezzature per l'igiene (cfr. all. 7.5): SFF, servizi cantonali, Agroscope con SFA e WSL devono disporre di una quantità sufficiente di attrezzature per l'igiene, nella fattispecie guanti, tute protettive monouso e disinfettanti (per le apparecchiature e le mani). SFA e WSL devono disporre di sufficiente materiale di riserva per equipaggiare i servizi cantonali competenti (i quali si incaricano di coprire i costi) in caso di emergenza;
- attrezzature per il campionamento: nell'ambito dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, Agroscope con il SFA deve garantire la disponibilità di materiale sufficiente per i campionamenti, tra cui in particolare contenitori per i campioni d'acqua e sacchetti di plastica per i campioni di vegetali. In ambito forestale il servizio competente è il WSL.

4.3 Garantire una comunicazione chiara tra il laboratorio e il SFF (priorità 1)

È fondamentale che la comunicazione tra gli esperti del laboratorio di diagnostica e il SFF sia efficace. A tale riguardo, l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) raccomanda quanto descritto qui di seguito:

Il SFF o il SFA deve indicare preventivamente (p. es. prima dell'analisi) al laboratorio il «livello di confidenza» desiderato per l'analisi dei campioni. In linea di massima vale la seguente regola: tanto più gravi sono le conseguenze prospettate da un risultato positivo (o «falso negativo»), tanto più sicuro deve essere il risultato di laboratorio ottenuto (p. es. eseguendo test supplementari). Pertanto, se da un risultato di laboratorio positivo dipende la chiusura (temporanea) di una grande azienda (con il conseguente rischio di chiusura definitiva o di licenziamento del personale) o un trattamento a taglio raso a scopo preventivo di un'ampia superficie boschiva, il livello di confidenza deve essere molto elevato. Anche nel caso in cui un organismo da quarantena o un organismo da quarantena potenziale in Svizzera sia avvistato per la prima volta e sono probabili conseguenze negative nell'ambito del commercio internazionale, è altrettato importante che il risultato di laboratorio sia affidabile.

Il laboratorio deve mirare all'impiego di test diagnostici che consentono di ottenere il livello di confidenza desiderato dal SFF/SFA. Il presupposto per raggiungere questo scopo è una buona comunicazione tra il laboratorio di diagnostica e il SFF/SFA. Occorre inoltre tenere conto della diversa specificità e sensibilità diagnostica dei vari test, oltre che della loro differenza in termini di costi e durata di esecuzione. I ruoli dei supplenti devono essere definiti in modo chiaro nel laboratorio al fine di consentire lo svolgimento ineccepibile delle diagnosi.

Per una corretta comunicazione tra il laboratorio di diagnostica e il SFF/SFA è altrettanto importante che nei risultati degli esami di laboratorio sia indicato l'intervallo di confidenza (approssimativo). Sulla base di tale informazione, il SFF può decidere se (a) adottare misure di lotta concrete oppure (b) far eseguire (prelievi e) test supplementari dal laboratorio.

Per ulteriori informazioni consultare EPPO Standard PM 7/76 «Use of EPPO diagnostic protocols²».

4.4 Promuovere il riconoscimento tempestivo (priorità 2)

Una sorveglianza (del territorio) efficace e periodica all'interno del Paese è fondamentale per riconoscere tempestivamente gli organismi da quarantena e adottare misure immediate per la loro eradicazione. I Cantoni sorvegliano il territorio di loro competenza secondo le disposizioni del SFF in funzione del rischio rappresentato dagli organismi da quarantena prioritari. Particolare attenzione deve essere riservata alle misure di formazione del personale cantonale. I Cantoni possono anche affidare

² https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_standards/pm7_diagnostics

l'incarico di sorveglianza ad aziende di controllo e ai Comuni. SFF, Agroscope con SFA e WSL supportano i Cantoni durante la pianificazione.

4.5 Allestire piani di emergenza specifici per ogni organismo nocivo (priorità 2)

II SFF, in collaborazione con i Cantoni, elabora piani di emergenza specifici per almeno tutti gli organismi da quarantena prioritari secondo l'OSaIV. Inoltre, può mettere a punto piani analoghi per altri organismi da quarantena. I piani di emergenza specifici integrano le disposizioni generali dell'OSaIV, delle ordinanze degli Uffici federali, dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco e delle direttive dell'UFAG.

I piani di emergenza specifici sono necessari, poiché le misure di eradicazione differiscono notevolmente a seconda dell'organismo interessato e la procedura da adottare per determinati organismi da quarantena è stabilita nelle ordinanze degli Uffici federali.

Un piano di emergenza specifico all'organismo nocivo deve comprendere almeno i seguenti punti, purché non siano già contemplati nell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco o nelle direttive dell'UFAG:

- le informazioni sull'organismo nocivo (con rimando a informazioni di approfondimento), compreso il materiale illustrativo, se disponibile;
- se disponibili, le informazioni (idealmente sotto forma di mappe) sulla diffusione di piante ospiti dell'organismo nocivo in Svizzera;
- le indicazioni dell'Ufficio federale, del servizio cantonale e del laboratorio competenti per l'organismo nocivo;
- le misure da adottare in caso di sospetto (incl. le istruzioni specifiche per ispezioni visive e prelievi di campioni secondo lo standard diagnostico EPPO);
- le misure da adottare se è confermata la presenza dell'organismo nocivo (incl. le disposizioni per la delimitazione dell'area).

4.6 Formazione e formazione continua (priorità 2)

Una formazione adeguata degli attori coinvolti, associata a corsi di formazione continua periodici, è di importanza fondamentale per eseguire le misure fitosanitarie e le analisi di laboratorio in maniera rapida e coordinata. Si tratta di una priorità che interessa sia gli organi esecutivi cantonali e federali competenti sia gli operatori responsabili dei laboratori diagnostici.

Per quanto concerne il tema degli organismi da quarantena, il SFF organizza regolarmente corsi di formazione e formazione continua, nonché esercitazioni pratiche per le sue collaboratrici e collaboratori, i servizi cantonali e le esperte e gli esperti dei laboratori competenti (cfr. sopra). Può affidare l'incarico di svolgere i corsi ai laboratori e ad altri servizi.

4.7 Sistemi di allerta (priorità 2)

Il SFF utilizza sistemi di allerta soprattutto per individuare i focolai di organismi da quarantena nei Paesi limitrofi e nell'UE e per osservarne lo sviluppo.

A tale scopo il SFF esamina i rapporti periodici e le notifiche nelle seguenti banche dati internazionali online:

- EUROPHYT Outbreaks (presenza di organismi nocivi sul territorio nazionale)
- EUROPHYT Interceptions (intercettazioni durante il controllo all'importazione)
- EFSA Horizon Scanning (monitoraggio dei media e della letteratura newsletter mensile)

- EPPO Reporting Service (newsletter mensile)
- EPPO Global Database con mappe di diffusione aggiornate (https://gd.eppo.int/)
- EPPO Alert List (https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list)

4.8 Liste di controllo (priorità 2)

Il SFF elabora liste di controllo da utilizzare nei casi di emergenza per avviare gli accertamenti e le misure necessarie. Le liste di controllo devono essere inserite o menzionate come riferimento nell'allegato del presente piano di emergenza.

Queste liste di controllo forniscono elementi per rispondere a varie domande, come per esempio: chi deve essere informato di un'infestazione sospetta o della presenza di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale? Quale procedura adottare in caso di infestazione sospetta o in presenza di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale? Chi deve intervenire? Quando?

4.9 Creare sistemi per lo scambio dei dati (priorità 3)

Il SFF esamina le modalità di scambio dei dati tra i diversi attori al fine di garantire che le informazioni pertinenti siano rapidamente disponibili in caso di infestazione.

4.10 Esercitazioni (priorità 3)

Il SFF organizza le cosiddette «Esercitazioni di simulazione», uno strumento che consente agli attori competenti di esercitarsi per i casi di infestazione e di testare il presente piano di emergenza. Se le conoscenze di base sono suficienti, il SFF effettua «Esercitazioni di simulazione». Queste esercitazioni possono essere svolte in collaborazione con i Paesi limitrofi.

4.11 Valutazione e rielaborazione dei piani di emergenza (priorità 3)

Dopo ogni evento, un'esercitazione o se sono disponibili delle nuove conoscenze, il SFF deve valutare il presente piano di emergenza generico del SFF e i piani di emergenza specifici per ogni organismo e, se del caso, rielaborarli. Ciò è necessario anche in caso di modifica delle competenze o di una riorganizzazione.

5 Gestione degli eventi

5.1 Livelli della gestione delle emergenze

La gestione degli eventi coinvolge vari livelli contemporaneamente:

- coordinamento globale dell'evento;
- misure di logistica;
- misure di lotta (incl. rilevamenti);
- misure di comunicazione;
- misure giuridiche (decisioni ecc.).

5.2 Fase di sospetto

Questa fase inizia quando un Ufficio cantonale o federale competente riceve la segnalazione o un campione di una presunta infestazione da organismo da quarantena o da organismo da quarantena potenziale. Il caso sospetto è notificato al WSL / Agroscope con SFA o a un altro laboratorio con l'invio del campione sospetto assieme al relativo modulo di accompagnamento. I laboratori analizzano i campioni sospetti applicando i metodi di diagnosi indicati dal laboratorio di riferimento per

l'organismo specifico. La diagnosi deve essere effettuata nel minor tempo possibile e il risultato o un rapporto sullo stato dei lavori e sul rimanente tempo di attesa deve essere disponibile al massimo dopo otto giorni lavorativi. Se il sospetto di infestazione di un organismo da quarantena prioritario è fondato, il laboratorio o chi esegue i campionamenti informa tempestivamente il SFF. In tal modo, il SFF in collaborazione con il Cantone interessato, può avviare già in questa fase le misure preventive di prevenzione come pure le misure igieniche.

Le misure di prevenzione seguenti (art. 13 cpv. 1 lett. a-i OSaIV) sono adottate fintanto che non é disponibile il risultato della diagnosi:

- messa in quarantena di colture e merci infestate;
- messa in quarantena di colture e merci che si presume siano infestate; se le verifiche provano l'assenza di infestazioni, queste saranno liberate;
- sequestro delle merci infestate o probabilmente infestate e di tutto il materiale entrato in contatto con tali merci;
- riutilizzo delle merci infestate o probabilmente infestate in un modo adeguato che consenta di escludere una diffusione degli organismi da quarantena;
- divieto di coltivazione e di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o da un suo vettore fino a quando viene eliminato il rischio di infestazione;
- divieto di coltivazione e di piantagione di piante molto sensibili a un organismo da quarantena;
- eliminazione di piante secondo la lettera f nelle vicinanze delle colture sensibili:
- misure contro vettori che impediscono la diffusione dell'organismo da quarantena interessato;
- soppressione di merci infestate o probabilmente infestate.

Non appena il risultato è disponibile, il laboratorio lo comunica al servizio competente del Cantone interessato e al SFF, indicando anche il livello di confidenza del test impiegato. L'Ufficio che ha ricevuto la notifica comunica a sua volta alla persona notificante il risultato, indipendentemente dal fatto che sia positivo o negativo.

Se l'infestazione di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale viene confermata, il servizio cantonale competente contatta immediatamente il SFF per discutere delle misure immediate da adottare (inizio della fasi di allerta).

Nell'allegato 7.3 sono illustrati i flussi di informazioni.

5.3 Fase di allerta (misure immediate)

La lotta all'infestazione è di competenza del SFF (aziende omologate dal SFF) o del servizio cantonale (tutti gli altri siti di infestazione). I laboratori, i Comuni e le aziende hanno altri ruoli (vedi tabella 1). Le misure che il Cantone o il SFF deve adottare sono descritte di seguito:

Logistica e organizzazione

- Definire le persone responsabili o gli interlocutori presso il SFF, il Cantone, il Comune, l'Ufficio forestale, l'azienda interessata e il laboratorio (preparare un elenco telefonico e di posta elettronica)
- Definire l'interlocutore (Single Point of Contact) per la comunicazione esterna (redigere congiuntamente la prima dichiarazione concordata).
- Organizzare la prima riunione in loco con tutti gli attori competenti.
- Interpellare eventuali specialisti per ulteriori prelievi di campioni.

- Garantire la presenza di personale temporaneo supplementare.
- Preparare le misure giuridiche.
- Coinvolgere lo stato maggiore cantonale di crisi (ev. già in questa fase).
- Convocare l'OMT e designare il responsabile.
 - Possibili funzioni dei membri dell'OMT:
 - attività di carattere operativo (questioni pratiche, risorse ecc.);
 - comunicazione (interna ed esterna, in forma scritta e orale);
 - contributi di carattere scientifico e tecnico (informazioni scientifiche di base, analisi del rischio ecc.);
 - pianificazione (supervisione globale della gestione degli eventi).
- Progettare un piano d'azione per i successivi sette giorni.
- SFF: decisione sulla necessità di convocare l'organo di condotta dell'UFAM a livello federale.

Comunicazione

Occorre chiarire rapidamente chi comunica con l'esterno e come coordinare la comunicazione. In via generale, è opportuno definire *un solo* interlocutore come Single Point of Contact (SPOC) onde evitare che circolino informazioni contraddittorie. Salvo per le infestazioni nelle aziende autorizzate dal SFF, il Cantone è responsabile della comunicazione con l'esterno e deve pertanto definire uno? SPOC. Anche gli altri partner coinvolti definiscono un unico interlocutore e si scambiano reciprocamente le informazioni al riguardo. Dopodiché vanno stabiliti il numero e il tipo delle prime misure di comunicazione, nonché definite le persone e gli Uffici da informare. A seconda dell'entità dell'infestazione, dell'organismo, della stagione e della cerchia di interessati può essere indicato l'allestimento di un piano di comunicazione.

Misure di preparazione e di lotta

- Analisi dell'entità dell'infestazione
- Prima delimitazione provvisoria delle aree infestate, d'intesa con il SFF e gli esperti di WSL e Agroscope con SFA
- Emanazione di disposizioni giuridiche
- Prime misure di lotta ai vegetali infestati, che devono essere comunque distrutti
- Classificazione dell'urgenza dell'infestazione secondo l'allegato 7.4, se fattibile in questa fase.
 Accertata l'entità dell'infestazione, si procede a una nuova classificazione. SFF e WSL o Agroscope con SFA forniscono il supporto tecnico.

5.4 Fase di lotta

- Conclusione dei rilevamenti per stabilire l'entità dell'infestazione
- Classificazione definitiva dell'urgenza dell'infestazione (vedi allegato 7.6)
- Rapporto tramite il formulario d'annuncio al SFF
- Analisi della situazione con SFF, WSL o Agroscope con SFA, i Comuni e gli altri attori interessati
- Informazione ai superiori
- Eventuale convocazione di un OMT, se non è stato già convocato in fase di allerta
- Avvio immediato dell'acquisizione di risorse finanziarie, tecniche e umane
- Delimitazione definitiva delle aree infestate
- Prosecuzione della lotta

- Comunicazione interna ed esterna costante e adeguata alla situazione -> adeguare periodicamente le dichiarazioni concordate
- Emanazione di disposizioni giuridiche (o modifica di quest'ultime)
- Organizzazione della fase di controlllo successivo
- Elaborazione del rapporto finale sulla situazione dell'infestazione all'attenzione del SFF, al più tardi entro la fine dell'anno (vedi allegato 7.7)

5.5 Fase di controllo successivo

- Rilevamenti (specifici per organismo) e ponderazione degli interessi per un periodo di tempo definito per verificare l'efficacia delle misure di eradicazione
- Comunicazione interna ed esterna periodica
- Rendiconto? annuale sul risultato dei rilevamenti all'attenzione del SFF
- Attuazione di misure immediate in caso di nuovi rinvenimenti
- Eventualmente ponderazione degli interessi e cambiamento di strategia

5.6 Fase conclusiva

- Ultimo rilevamento per verificare l'efficacia delle misure di eradicazione
- Presa di contatto con il SFF per organizzare le attività conclusive
- Elaborazione del rapporto finale da parte dei servizi cantonali all'attenzione di SFF, WSL/Agroscope con SFA
- Accordo con il SFF sulle misure di comunicazione esterne, per esempio l'attività mediatica
- Ringraziamento alle cerchie coinvolte
- Preparazione delle misure secondo il capitolo 6
- Regolare i conti con gli interessati, i Cantoni e la Confederazione

6 Rigenerazione

A seconda dell'esito della lotta si profilano vari scenari.

6.1 In caso di successo dell'eradicazione

Se l'organismo da quarantena o l'organismo da quarantena potenziale non viene più avvistato all'interno dell'area delimitata nel periodo di tempo stabilito (specifico per ogni organismo), il servizio cantonale competente può revocare le misure di eradicazione e passare alla sorveglianza del territorio basata sul rischio. I popolamenti forestali hanno una naturale capacità di rinnovamento e, laddove opportuno, possono essere ripiantate le piante ospiti.

6.2 In caso di misure di contenimento

Se il SFF arriva alla conclusione che un organismo da quarantena o un organismo da quarantena potenziale è talmente diffuso da rendere inutili le misure di eradicazione, si delimita la zona infestata (con una zona cuscinetto). Per impedire all'organismo da quarantena di diffondersi al di fuori dalla zona infestata, si adottano le misure di contenimento (secondo le direttive o i moduli).

I popolamenti forestali pregiati (oggetti protetti) presenti nella zona infestata possono essere delimitati. Negli oggetti protetti si attuano le misure di sorveglianza; in caso di avvistamento dell'organismo da quarantena o dell'organismo da quarantena potenziale si adottano le misure di eradicazione.

7 Allegato

7.1 Moduli di segnalazione

Segnalazione di sospetto ai laboratori

Agricoltura e orticoltura: www.diagnostik.agroscope.ch

Specie forestalie piante forestali ornamentali: https://waldschutz.wsl.ch/de/diagnose-und-

beratung.html

Modello formulario d'annuncio per un infestazione

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige Produktion/Pflanzengesundheit/Organisation_und_Struktur/EUROPHYT_Meldeformular_it.docx.download.doc x/EUROPHYT_Meldeformular_it.docx

7.2 Lista di controllo per le analisi

Obblighi dei laboratori competenti

Un laboratorio di Agroscope con SFA o del WSL oppure i laboratori esterni incaricati devono adempiere almeno ai seguenti obblighi:

- disporre di sufficiente personale con un'adeguata formazione, di sufficiente materiale di consumo e apparecchiature da laboratorio necessarie per analizzare e rilevare nei campioni che pervengono in caso di emergenza la presenza dell'organismo nocivo in tempo utile (quest'ultimo dipende dall'organismo nocivo). Spetta al laboratorio valutare in via preliminare la questione e informare al riguardo l'OMT in caso di emergenza. Il laboratorio può eventualmente affidare all'esterno l'analisi dei campioni, purché essa venga svolta sotto la sua supervisione e questa opzione non comporti ritardi eccessivi;
- disporre di un esperto che in caso di emergenza sia in grado di fornire all'OMT consulenza tecnica e scientifica ed eventualmente di eseguire un'analisi dei rischi. Se necessario, l'esperto cercherà di trovare sostegno tecnico a livello nazionale o internazionale. L'esperto partecipa attivamente alle esercitazioni di simulazione (cfr. più avanti);
- effettuare in linea di massima le analisi in base allo standard diagnostico EPPO. Sono ammesse deroghe se lo standard EPPO è obsoleto o manca del tutto per l'organismo nocivo in questione e se si dispone di un protocollo diagnostico (alternativo) validato;
- prepararsi all'analisi dei campioni degli organismi da quarantena di sua competenza secondo il SFF. Per essere preparati occorre procurarsi i protocolli diagnostici e i materiali necessari per eseguire le analisi o i test. Le collaboratrici e i collaboratori coinvolti devono essere debitamente formati (anche sulle caratteristiche e sul potenziale di pericolo degli organismi nocivi in questione).


7.3 Flussi di informazioni in seguito alla notifica di un sospetto

Il destinatario di una notifica di sospetto inoltra tale notifica il giorno stesso in cui la riceve oppure subito dopo aver ottenuto un risultato diagnostico certo. Le informazioni possono provenire da svariate fonti; tuttavia, le due principali sono gli enti privati e le aziende omologate. Le aziende autorizzate sottostanno alle disposizioni previste dal passaporto fitosanitario. Sono classificati come enti privati: le persone (private), i laboratori, le imprese e le organizzazioni. Le figure riportate di seguito illustrano i flussi di informazioni.


Flussi di informazioni in deguito alla ricezione di una notifica di sospetto:

- Infestazione presente
- Infestazione assente
- Presa di contatto e avvio delle misure immediate


(a) La persona privata contatta il Cantone (caso normale)




(b) La persona privata contatta il SFF



(c) L'organizzazione privata contatta il laboratorio (WSL, Agroscope o SFA)



d) Infestazione sospetta in un'azienda omologata per il passaporto fitosanitario



7.4 Criteri per la classificazione dell'urgenza dell'infestazione

Tabella 2: Questa tabella permette di valutare qualitativamente l'urgenza di trattamento in caso di infestazione secondo diversi criteri. La colonna con il maggior numero di assegnazioni dà la classificazione dell'urgenza dell'infestazione. Nell'esempio seguente (x), il risultato è un'urgenza moderata, poi-

ché la maggior parte dei criteri sono stati classificati come moderati.

ché la maggior parte dei criteri sono stati classificati come moderati.								
Qual è la dimen-	Molto piccola	Piccola	Moderata	Grande	Molto grande			
sione del focolaio?								
Qual è la frequenza	Molto bassa	Bassa	Moderata	Alta	Molto alta			
di presenza			(X)					
dell'organismo da								
quarantena (OQ) o								
dell'OQ potenziale-								
nella zona del foco-								
laio?								
OQ prioritari	No (X)				Sì			
Distribuzione spa-	Distribuite in		(X)		Presenti in			
ziale e quantitativa	spazi poco				gran numero			
delle piante ospiti	estesi o in si-				e su una lun-			
	stemi chiusi (p.				ga distanze			
	es. serra)							
Quanto è elevata la	Molto bassa	Bassa	Moderata	Alta	Molto alta			
naturale capacità di		(X)						
diffusione dell'OQ								
o dell'OQ potenzia-								
le al di fuori della								
zona infestata?								
Quanto è elevata la	Molto bassa	Bassa	Moderata	Alta	Molto alta			
capacità di diffu-			(X)					
sione dell'OQ o								
dell'OQ potenziale								
dalla zona infestata								
in conseguenza								
delle attività antro-								
piche?	Malka hasaa	Danas	NA-d-u-t-	0.14	Malta alta			
Urgenza	Molto bassa	Bassa	Moderata	Alta	Molto alta			
	(X)	(X)	(XXX)	(X)				

7.5 Informazioni sulle misure igieniche e sulla decontaminazione

Documentazione della lotta al *Ralstonia solanacearum* nelle serre nel 2017: (a) Regula Schwarz, Servizio fitosanitario cantonale di Berna; (b) Christian Demmelmaier, Menno Chemie-Vertrieb GmbH, Germania. Disponibile su richiesta presso il SFF.

Scheda tecnica di Agroscope n. 70 / 2018 «Misure profilattiche e disinfezione delle serre» (<u>tedesco, francese, italiano</u>)

Scheda tecnica di Agroscope n. 705 / 2016 «Misure igieniche in caso di fuoco batterico» (<u>tedesco, francese, italiano</u>)

Scheda tecnica n. 34 / 2016 «Bodenentseuchung mit Dampf» (tedesco, francese)